

BGer 4P.303/1999 vom 21. März 2000

Bundesgericht, 2000-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4P.303_1999

FR: TF 4P.303/1999 du 21 mars 2000

IT: TF 4P.303/1999 del 21 marzo 2000

Regeste

Procedura civile

Erwägungen

E. 1

Giusta l' art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma. Nel caso in esame non v'è motivo di discostarsi da tale regola. Orbene, considerato che l'introduzione del ricorso per riforma sospende l'esecuzione della decisione impugnata nei limiti delle conclusioni presentate (art. 54 cpv. 2 OG) e che in concreto il ricorrente, nel quadro di tale rimedio giuridico, domanda l'annullamento della pronunzia cantonale e la dichiarazione di nullità della disdetta, la sua richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso di diritto pubblico diviene priva d'oggetto.

E. 2

Alla Corte cantonale viene in sostanza rimproverato di aver statuito sulla protrazione della locazione nonostante il mancato esame di tale questione da parte dell'autorità inferiore, limitatasi a dichiarare la disdetta inefficace. A mente del ricorrente i giudici ticinesi, una volta convintisi della validità della suddetta disdetta, avrebbero infatti dovuto rinviare la causa alla prima istanza per nuovo giudizio sulla domanda di protrazione. Omettendo di procedere in tal senso, essi avrebbero non solo applicato arbitrariamente il diritto processuale cantonale, bensì anche violato il diritto di essere sentito nonché la garanzia al doppio grado di giurisdizione, così come quella ad un giudice imparziale (art. 4 e 58 vCost. , art. 6 cpv. 1 CEDU).

E. 3

a) Orbene, l' art. 6 CEDU garantisce, per le controversie a carattere civile, l'accesso ai tribunali, mentre l' art. 58 vCost. sancisce il diritto ad un giudice costituzionale. Contrariamente a quanto pare ritenere il ricorrente, però, nessuna di queste norme impone che una vertenza sia esaminata in tutti i casi da più istanze giudiziarie (DTF 117 Ia 378 consid. 4b e 382, cfr. anche 126 II 71 consid. 3 non pubblicato). L' art. 6 CEDU si limita piuttosto a garantire l'accesso agli eventuali tribunali superiori - abbiano essi un potere di cognizione libero o limitato - conformemente alle relative norme sulla competenza e a condizione che i presupposti legali siano adempiuti (Villiger , Handbuch der EMRK, 2aed., Zurigo 1999, pag. 273; Peukert , Verfahrensgarantien und Zivilprozess, in: *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1999, pag. 608). Con riferimento alla fattispecie in rassegna ciò significa che, ai fini del giudizio sull'asserita violazione delle norme convenzionali e costituzionali, occorre stabilire se la Corte cantonale ha applicato in maniera arbitraria i disposti sulla competenza previsti dal diritto

processuale cantonale. b) La procedura per le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali è regolata dagli art. 404-415 CPC /TI. Giusta l' art. 404 cpv. 1 CPC /TI il ricorso contro la decisione dell'autorità di conciliazione va proposto, con istanza scritta, al pretore del luogo di situazione della cosa locata. A dipendenza del valore di causa la decisione del pretore può poi essere impugnata con un ricorso per cassazione oppure, come in concreto, con un appello (art. 307 segg. CPC/TI). Il ricorrente non sostiene che l'azione da lui intentata in materia di locazione sia stata trattata in maniera sbagliata, in contrasto con la procedura prevista dalla legge o da autorità incompetenti. Dalla motivazione impugnata non emerge alcun motivo a sostegno dell'asserita interpretazione arbitraria delle già citate norme processuali - né, comunque, di altre - da parte della Corte cantonale. Inoltre, il ricorrente non sostanzia conformemente alle esigenze di legge (art. 90 cpv. 1 lett. b OG) nemmeno la tesi secondo la quale i giudici del Tribunale d'appello avrebbero violato il diritto processuale cantonale pronunciandosi sul merito della vertenza, segnatamente sulla protrazione della locazione. c) A questo proposito giovi rilevare come, nella misura in cui - riferendosi fra l'altro impropriamente alla DTF 99 Ia 322 consid. 4a - il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essere venuta meno alla garanzia del doppio grado di giurisdizione per aver statuito sul merito della controversia, egli confonde il giudizio sul litigio con quello su singole domande o argomentazioni. Dinanzi all'autorità di primo grado egli aveva chiesto la protrazione del rapporto di locazione per quattro anni. Dichiarata inefficace la disdetta del locatore, il Pretore non ha - evidentemente - avuto bisogno di esaminare e decidere la domanda di protrazione, dato che in queste circostanze il contratto di locazione continuava ad esplicare i suoi effetti. Contrariamente a quanto pare ritenere il ricorrente - che però non sostanzia la sua tesi - dall' art. 4 vCost. non si può dedurre un principio secondo il quale ogni istanza adita è obbligata a chinarsi non solo sul merito del litigio, bensì su ogni singola domanda rispettivamente ogni singola argomentazione addotta dalle parti. I giudici non sono tenuti a trattare le questioni che, stando alla loro valutazione della fattispecie, risultano irrilevanti ai fini del giudizio. Se poi l'autorità di primo grado tralascia l'esame di un punto a causa di una valutazione giuridica erronea del caso, il suo errore può essere corretto proprio mediante l'impugnazione della decisione dinanzi all'autorità superiore d'appello, la quale, riesaminata liberamente la vertenza nei fatti e nel diritto, emana un nuovo giudizio. In concreto, la causa avviata dal ricorrente è stata giudicata da due istanze giudiziarie nel quadro di un procedimento conforme alle norme di legge, ciò che esclude una violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione. Nulla muta, infine, il riferimento alla tesi di Anastasi (Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, 1981, pag. 51 e in particolare nota a piè di pagina n. 6); né questa citazione né, d'altro canto, l'argomentazione ricorsuale permettono infatti di capire per quale ragione la Camera civile del Tribunale d'appello avrebbe violato l' art. 4 vCost. statuendo sulla protrazione della locazione.

E. 4

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico deve pertanto venire disatteso. Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).